

**Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.**

**Art. 121 ter**

*(Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada)(1)*

**1.** È maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

**2.** Il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.

**3.** Può richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

**a)** maggiore età;

**b)** cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;

**c)** possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva;

**d)** assolvimento dell'obbligo scolastico;

**e)** possesso della specializzazione di guida cicloturistica sportiva rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);

**f)** superamento di un esame di idoneità innanzi a una Commissione esaminatrice.

(2)

**4.** I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice sono determinate con regolamento regionale.

**5.** All'iscritto all'elenco di cui comma 2 è rilasciata una tessera di riconoscimento che

è resa visibile durante l'esercizio dell'attività.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2016

**2** Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 8, comma 7, L. R. 12/2018